

nella procedura del fallimento. Manifestazione non nuova né ultima dell'attrazione verso il diritto commerciale dei fenomeni affini alle sue forme, e che raccoglie l'artigiano in quel diritto che le sue corporazioni avevano genialmente creato.

LORENZO MOSSA
Professore ordinario nella R. Università di Pisa.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA.

Sentenza 10 luglio 1942; Pres. PANEPINTO, Est. SCARPINATO; Cinque (Avv. GAGLIO, ALESSI) c. Rao (Avv. TERENCEZIO).

Obbligazioni e contratti — Diritto transitorio — Obbligo di concludere un contratto — Inadempimento anteriore al 21 aprile 1942 — Esecuzione specifica — Inapplicabilità (Cod. civ., art. 2932; R. D. 30 marzo 1942 n. 318, contenente disposizioni transitorie al codice civile, art. 246).

Non è suscettibile di esecuzione specifica, ai sensi dell'articolo 2932 del vigente codice civile, l'obbligo di concludere un contratto entro un termine anteriore al 21 aprile 1942. (1)

Il Tribunale, ecc. — In merito il Collegio osserva che le parti nelle scritture del 20 dicembre 1940 e del 25 giugno 1941 assunsero obbligazioni con clausola penale di lire 50.000.

Preliminare è l'esame della natura della cennata clausola penale. Come è noto, la clausola penale può essere stabilita dalle parti sotto un duplice aspetto: o come una preventiva liquidazione del danno derivante dall'inadempimento ed in tal caso non si può chiedere nel tempo medesimo la cosa principale e la pena; o come diretta a rafforzare il vincolo, quando sia stata stipulata per il ritardo, ed in tal caso il creditore può chiedere la pena e la cosa principale.

Costituisce indagine di merito accertare nei singoli casi quale delle due ipotesi le parti abbiano avuto intenzione di stipulare. Rileva, *ad abundantiam*, il Collegio, che ove la penale nella specie avesse avuto carattere confermativo, il Cinque non avrebbe ugualmente azione per l'adempimento forzato, trattandosi di convenzione stipulata sotto l'impero del vecchio codice ed il cui adempimento doveva avvenire sotto l'impero del vecchio codice che non ammetteva, secondo pacifica giurisprudenza, l'esecuzione forzata dell'obbligo di contrattare. Né sarebbe applicabile nella specie, come ritiene il Cinque, l'art. 246 disposizioni transitorie, nuovo codice civile, che stabilisce l'applicabilità dell'esecuzione forzata dell'obbligo di contrattare ammessa dal nuovo codice alle convenzioni pattuite sotto il vecchio codice ma in cui l'inadempimento si verificò dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, in quanto nella specie l'inadempimento si sarebbe verificato il 30 settembre

(1) Dispone l'art. 246 delle disposizioni transitorie al codice civile che si può chiedere la esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto anche se questo è sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice purché l'inadempimento si verificò posteriormente. Nella Relazione ministeriale al regio decreto 18 marzo 1942 n. 217, contenente disposizioni transitorie al libro del codice civile sulla tutela dei diritti (*Le Leggi*, 1942, 301) si legge che, essendo le norme relative alla esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto dirette a rafforzare l'adempimento dell'obbligazione se ne è estesa l'applicabilità agli obblighi di contrarre sorti anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma, ma « per non alterare la situazione dell'inadempiente, quale si è configurata sotto l'impero del codice del 1865, si è circoscritta la retroattività delle nuove disposizioni all'ipotesi in cui l'inadempimento si verificò posteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo ».

Nella stessa Relazione si avverte che la soluzione adottata si adegua a quella accolta in tema di inadempimento dall'art. 18 delle disposizioni d'attuazione e transitorie al libro delle obbligazioni (ora art. 100 delle disposizioni transitorie al codice civile).

1941, sotto l'impero cioè del vecchio codice. Completamente destituita di fondamento è in proposito la tesi del Cinque che perdurando l'inadempimento dopo l'entrata in vigore del nuovo codice debba ritenersi che esso si verificò anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice con la conseguente applicabilità dell'art. 246 succennato.

Non è l'inadempimento infatti che continua a verificarsi dal 30 settembre in poi e perdura, ma è l'effetto dell'inadempimento che perdura, che si verificò e si consumò, come stabiliva espressamente il contratto, allo scoccare delle ore 19 del 30 settembre 1941.

Non è l'inadempimento permanente, ma è l'effetto. L'inadempimento è istantaneo ma con effetti permanenti.

Solo ove non fosse stato stabilito un termine e non ci fosse stato nemmeno un atto di costituzione in mora prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, avrebbe potuto sostenersi che l'inadempimento poteva ritenersi verificato sotto l'impero del nuovo codice; ma essendo stabilito un termine che scadeva sotto l'impero del vecchio codice, l'inadempimento, come si ricava anche dalla disposizione dell'art. 1213 cod. civ., deve senz'altro ritenersi verificato, ai fini della applicabilità o meno della disposizione dell'art. 246 disposizioni transitorie citato, sotto l'impero del vecchio codice.

È manifesto poi che nulla ha che vedere con la questione cennata l'invocato principio *mora obligationem perpetuat*, riferendosi esso esclusivamente alla perdita della cosa dovuta ed ai diversi effetti che ne conseguono per il debitore a seconda che sia in mora o meno.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.

Udienza 21 marzo 1942; Pres. ed est. BOCCONI; **Thovazzi (Avv. BERTORA) c. Carmi (Avv. FERIOLI) e R.G.E.L.I. (Avv. dello Stato).**

Israelit — Esecuzione immobiliare — Certificato razziale del debitore — Mancata produzione — Nullità della procedura esecutiva — Inammissibilità (L. 9 febbraio 1939 n. 126, sui limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, art. 8, 9).

Israelit — Esecuzione immobiliare — Credito ipotecario anteriore ai provvedimenti limitativi della capacità patrimoniale degli appartenenti alla razza ebraica — Esecuzione su beni non colpiti da ipoteca — Ammissibilità (L. 9 febbraio 1939 n. 126, cit., art. 8; cod. civ. del 1865, art. 2080).

La mancata produzione da parte del creditore procedente del certificato del competente ufficio di stato civile attestante se vi sia, o no, nei riguardi del debitore annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione, non è causa di nullità della procedura esecutiva. (1)

Il creditore ipotecario di un appartenente alla razza ebraica, quando il credito ipotecario sia stato iscritto prima dell'entrata in vigore della legge 9 febbraio 1939 n. 126, può agire esecutivamente non soltanto sul bene colpito da ipoteca, ma anche su qualunque altro bene del debitore, osservate le condizioni dell'art. 2080 cod. civ. del 1865, senza attendere che sia determinata dall'Ente liquidatore la quota di beni ad esso debitore consentita. (2)

Il Tribunale, ecc. — Vi è una questione sollevata dall'intervenuto in causa, che ha carattere preliminare, in quanto investe la procedibilità del giudizio esecutivo dal Thovazzi iniziato a carico della Carmi. Afferma l'E.G.E.

(1-2) Questioni nuove, per quanto ci consta.

In dottrina cfr. la nota di A. RAVA, alla riportata sentenza, in *Tem. emil.*, 1942, I, 1, 188.

L.I., che, a sensi dell'art. 9 della legge 9 febbraio 1939, ed ai fini dell'applicazione del precedente art. 8 riflettente le procedure immobiliari contro appartenenti alla razza ebraica, il creditore procedente deve presentare una attestazione del competente ufficio di stato civile, dalla quale risulti se vi sia, o no, nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica, o annotazione di provvedimento di discriminazione. E poiché il Thovazzi non si curò, iniziando la procedura esecutiva contro la Carmi, di munirsi di tale attestazione, la procedura sarebbe a dichiararsi senz'altro nulla.

Ma non ritiene il Collegio possa parlarsi, nel caso, di nullità della procedura esecutiva. Vi osta il disposto dell'art. 695 cod. proc. civ., il quale stabilisce che le nullità nei giudizi esecutivi immobiliari debbono essere dedotte non meno di quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'incanto, mentre nel caso attuale tale preventiva denuncia di nullità non vi fu.

E più ancora, vi osta il fatto che il precetto dell'articolo 9 della legge razziale non contiene alcuna comminatoria di nullità per gli atti esecutivi che si compiano pur essendosi omessa la produzione del certificato di razza del debitore. Le nullità, infatti, non si possono desumere *sic et simpliciter* da un atteggiamento di inobbedienza ad un determinato precetto di legge, ma debbono essere dalla legge stessa, di volta in volta, esplicitamente enunciate e comminate.

Nel merito, afferma il Thovazzi perfettamente legittima la procedura da lui iniziata, perchè si tratta di un debito ipotecario, e debito e garanzia reale furono costituiti, attraverso un regolare atto pubblico, alcuni anni prima dei provvedimenti limitativi della capacità patrimoniale degli appartenenti alla razza ebraica. Nè può ostare al libero svolgersi della procedura il fatto che questa si svolga su un bene diverso da quello colpito da ipoteca, in quanto la sostituzione del fondo Biacchi al fondo Corte è avvenuta in conformità all'art. 2080 cod. civ. e cioè con l'assenso, anzi addirittura a richiesta della debitrice. Obietta l'Ente intervenuto che il fatto di aver sostituito, nella procedura, al fondo vincolato un fondo libero da ipoteca ha denaturato il credito, trasformandolo da ipotecario in chirografario, e che ad ogni modo l'art. 8 della legge 9 febbraio 1939 deve interpretarsi nel senso che la procedura esecutiva eccezionalmente consentita prima della determinazione di quota ai creditori ipotecari dell'ebreo debba essere sempre limitata al fondo particolarmente gravato dall'ipoteca.

E' bene eliminare subito il primo dei due argomenti come sopra addotti dall'Ente intervenuto. L'art. 2080 cod. civ., sia che lo invochi il creditore, assente il debitore, per sanare eventuali insufficienze della garanzia, sia che se ne avvalga il debitore stesso per ottenere dal creditore che da uno ad altro fondo si trasferisca l'iniziata procedura esecutiva, non snatura affatto il carattere del credito, il quale rimane ad ogni effetto ipotecario. L'ipoteca materialmente accesa sull'un fondo, si trasferisce idealmente sull'altro; varia l'oggetto materiale del vincolo, ma il vincolo continua a sussistere in pieno. Nè può invocarsi nel caso, a sostegno della tesi dell'intervenuto, la disposizione dell'art. 1964 cod. civile. Essa si limita a definire l'ipoteca: diritto reale, indivisibile, inerente al fondo, e che appunto per tale sua natura segue il fondo stesso, anche attraverso eventuali trapassi di proprietà. Ma il fatto che essa sia inerente, legata ad un fondo determinato, non impedisce affatto che, anche all'infuori del caso d'insufficienza della garanzia ipotecaria, il credito cautelato possa, con le formalità dell'art. 2080 cod. civ., soddisfarsi su beni non colpiti dal vincolo. E non per questo il credito cessa di essere ipotecario. Va da sé che, soddisfatto in tal modo il creditore, l'ipoteca dovrà cancellarsi per esserne venuta meno la causa.

Resta ad esaminare l'altro argomento desunto dalla dizione dell'art. 8 della legge 9 febbraio 1939. Dice il detto articolo che, in deroga al divieto di procedure esecutive su beni appartenenti ad ebrei, non iniziate prima della pubblicazione della legge, sino a quando l'apposito

Ente statale non abbia determinata la quota di beni consentita al debitore ebreo, può il creditore agire in via esecutiva su ogni bene immobiliare del debitore stesso... « c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presunte decreto ».

Secondo l'interpretazione, che di tale dizione della legge vorrebbe dare il patrocinio dell'intervenuto, la frase « su ogni bene » dell'art. 8 prodotto dovrebbe completarsi con l'aggiunta « effettivamente colpito da ipoteca »; dovrebbe, in sostanza, significare che, quando un fondo appartenente ad ebreo è colpito da ipoteca anteriore all'entrata in vigore della legge razziale, su di esso il creditore può agire esecutivamente, sia che faccia parte della quota consentita, che della eccedenza: quel « su ogni bene », in sostanza, sarebbe indicazione qualitativa, anziché quantitativa. Obietta il Thovazzi, e a lui si associa la debitrice esecutata, che il testo dell'articolo è chiaro e non suscettibile d'equivoco, nel senso di lasciare piena libertà d'azione al creditore ipotecario sull'intero patrimonio del suo debitore; che, in sostanza, l'ipoteca, più che essere essa stessa ragione della concessa possibilità di esecuzione, è mezzo di accertamento della data del credito anteriore alla legge, in quanto que-to appunto preme al legislatore: che non vi sia possibilità di frodi per sottrarre il patrimonio degli ebrei al necessario controllo, e conseguente ripartizione in quota consentita ed eccedente. Per verità, il testo della legge è esplicito nel senso di lasciare, nei casi dall'art. 8 ipotizzati, la più ampia libertà al creditore di agire coattivamente sul patrimonio immobiliare del debitore ebreo. E, se pur voglia riguardarsi la legge stessa nel suo spirito e nelle sue finalità, tale latitudine non appare affatto fuori di posto. Si tratta di legge a scopo eminentemente politico, intesa com'è a ridurre e controllare nel massimo suo esponente, la proprietà immobiliare, la potenzialità economica di una razza, che al di sopra dei diversi ambienti politici, sociali ed intellettuali, in cui è nata e vive, ha una propria ideale unione di spiriti e di intenti, una patria sognata, al cui divenire e alla cui fortuna ogni altra considerazione e ogni altro legame dovrebbe sacrificarsi. Ma, una volta ottenuto il suo scopo di riduzione e di controllo; una volta chiuso l'adito a ulteriori aumenti dei patrimoni immobiliari ebraici, la legge non ha ulteriore ragione di restrizioni e di rigori, e soprattutto mancherebbe alla funzione sua di giustizia politica ed economica, ostacolando, a danno di creditori ariani, il soddisfacimento pieno e rapido di crediti solennemente accertati, oltrechè nel *quantum*, nella data d'inizio, quali sono appunto i crediti garantiti da ipoteca. Vorrebbe l'Ente intervenuto equiparare i creditori ipotecari della lett. c) dell'art. 8 a quelli privilegiati della successiva lett. d), pei quali è espressamente disposto che si tratti di crediti « aventi il privilegio speciale sull'immobile ». Ma così si vuole far dire al legislatore effettivamente di più di quanto il testo della legge dica ed anzi proprio nella dizione usata per la lett. d) può trovarsi un argomento contrario alla sua tesi. Perchè, infatti, se il legislatore avesse davvero pensato ad equiparare i crediti ipotecari ai privilegiati, alla lettera c) avrebbe dovuto omettere l'inciso « sull'immobile colpito da ipoteca », come ha fatto per il privilegio alla lett. d) ?

L'uguaglianza di trattamento fra i due generi di credito avrebbe senz'altro dovuto suggerirla.

Ma la verità è che le due figure di garanzia differiscono tra loro profondamente. Il privilegio è un diritto di preferenza, nascente non da un incontro di volontà, ma dalla legge, in riguardo alla causa del credito, e del credito stesso è una caratteristica, più che una garanzia. Tale sua natura fa sì che, quando esso sia speciale sopra un determinato genere di beni, li segua con inderogabile fedeltà, e non possa in modo alcuno trasferirsi da un bene all'altro. L'ipoteca, è, invece, una garanzia reale; anch'essa come il privilegio, segue il bene, cui è inerente, anche negli eventuali trapassi di proprietà, ma sempre in funzione autonoma e indipendente di tutela, anziché di caratteristica del credito, e può, per quell'istesso incontro di volontà, che le dà vita, trasferirsi dall'un bene all'al-

tro; accrescersi, o ridursi. La facoltà concessa al creditore ipotecario dall'art. 2080 cod. civ. non può concepirsi in regime di privilegio speciale, appunto per tale fondamentale differenza fra i due istituti. Si è perciò che, anche concedendo piena larghezza a creditori di data certa anteriore alla legge, di agire su tutti i beni immobiliari del debitore ebreo, per i privilegi speciali si è dovuto ricordare particolarmente l'immobile, su cui hanno avuto vita, e con lo sparire del quale, la vita perderebbero essi stessi.

Ma è il caso di dire ancora una volta che l'eccezione conferma la regola, e la regola è, per i crediti di data certa cautelati con garanzia reale, che il creditore può agire, anche in pendenza di un accertamento della quota consentita, su tutti i beni del debitore ebreo anche se non colpito dal vincolo, premessa, ben s'intende, nel caso d'ipoteca, la formalità, di che all'art. 2080 cod. civile.

La domanda, pertanto, dell'Ente intervenuto deve rigettarsi, mandando a proseguirsi la procedura esecutiva iniziata.

Per questi motivi, ecc.

PRATICA DI ROMA.

Ordinanza 26 ottobre 1942; Pret. BEVILACQUA; Ciarambino (Avv. LEONE) c. Atag (Avv. CACCIATORI).

Estinzione del processo — Nomina di consulente tecnico — Mancata comparizione del consulente e delle parti all'udienza fissata per il giuramento — Effetti (Cod. proc. civ., artt. 193, 208, 309).

Se nessuna delle parti, né il consulente tecnico compariscono alla udienza fissata per il giuramento di quest'ultimo, deve essere dichiarata la estinzione del processo. 1)

1) Assai interessanti sono le questioni prospettate dal Pretore di Roma.

Si trattava anzitutto di vedere se la nozione dell'ecadenza dalla assunzione della prova possa combinarsi con l'altre dell'estinzione del processo. A mio avviso (Commento, I, pag. 459), sì perchè sia saggiamente colto l'art. 208, che contempla la prima nozione, con l'art. 309, che contempla la seconda: se nessuna delle parti si presenta, nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova, il giudice non solo le dichiara decadute dal diritto di farle assumere, ma fissa l'udienza successiva, ventiquattrore, della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite; se, neppure alla nuova udienza, alcuna delle parti compare, o, se ne abbia interesse, può chiedere la revoca della ordinanza che ha pronunciato la decadenza dal diritto di assumere la prova: il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata causata da gravi motivi (è appena il caso di osservare che, ove almeno una delle parti comparisca alla nuova udienza, non si fa più luogo ad estinzione del processo).

In tal modo decadenza dalla assunzione della prova ed estinzione del processo si congiungono come sanzioni di gravità crescente, la quale gradazione corrisponde in tutto e per tutto alla natura delle cose e alla intensità delle cautele, dalle quali la concreta attuazione di quelle sanzioni è circondata.

A queste conclusioni si oppone ora il GIUDICEANDREA, Guida del nuovo rito civile, nn. 38, 131, il quale ritiene che l'art. 309 si applichi alla sola udienza di trattazione, sul riflesso che per l'istruzione probatoria è prevista dall'art. 208 la semplice decadenza dalla assunzione e che in quanto le parti non dovevano comparire per far proseguire il processo, ma solo per compiere degli atti il cui mancato compimento non impedisce al processo di proseguire e di conseguenza il processo GIUDICEANDREA — ove una delle udienze istruttorie vada al serto, il giudice deve fissare l'udienza per la trattazione dell'azione, della quale non deve essere data comunicazione dal cancelliere alle parti; se a quest'udienza nessuna delle parti compare, il giudice fissa un'altra udienza, della quale si dà comunicazione alle parti, e soltanto se queste non compariscono a quest'ultima udienza si fa luogo alla pronuncia della ordinanza di estinzione del processo.

Non si può negare a questa interpretazione il difetto della artificioseità perchè dalla assunzione di una delle udienze non sono

Il Pretore, ecc. — Considerato che con sentenza parziale 25 luglio-12 agosto 1942 il pretore dichiarava che il fatto dedotto in giudizio si doveva attribuire a esclusiva colpa della parte convenuta e la condannava a risarcire all'attore i danni arrecatigli; ritenuto che con ordinanza resa in pari data il pretore, per la determinazione della natura e della durata delle lesioni patite dall'attore, disponeva consulenza tecnica e fissava l'udienza del 3 ottobre 1942 per la comparizione del consulente tecnico e delle parti; considerato che la sentenza e l'ordinanza sono state dal cancelliere regolarmente comunicate alle parti; considerato che all'udienza del 3 ottobre 1942 nessuna delle parti compariva e la causa non era chiamata in quanto all'Ufficio mancavano tutti gli atti di causa perchè trasmessi all'Ufficio del registro per la registrazione della sentenza parziale, che fu registrata a cura della parte attrice soltanto il 5 ottobre 1942; ritenuto che con atto del 15 ottobre 1942 l'attore ha riassunto l'istanza e la causa è stata trattata all'udienza del 21 ottobre 1942 nella quale la parte convenuta ha eccepito che il processo era estinto.

Osserva che rettamente la parte convenuta ha eccepito l'estinzione del processo in quanto la parte attrice — cui a norma dell'art. 307 cod. proc. civ. spettava di proseguire il giudizio — non vi ha proceduto nel termine perentorio del 3 ottobre 1942 stabilito dal pretore a mente dell'art. 280 cod. proc. civ.; che, peraltro, a termine dell'art. 310 cod. proc. civ., l'estinzione del processo non estingue l'azione nè rende inefficace la sentenza parziale come sopra pronunciata e che, quindi, il giudizio può essere legittimamente proseguito dalla parte attrice; che questa a tanto ha provveduto col suddetto atto di citazione del 15 ottobre 1942.

Per l'effetto, ecc.

cautelati in maggior modo le parti, dal momento che del primo rinvio non sono dovute comunicazione dal cancelliere, nè si può convenire con il GIUDICEANDREA, allora, con un fatto troppo netto fra istruzione probatoria e trattazione della causa afferma che il processo può benissimo andare avanti senza che siano sperimentate le prove. D'altra parte la espressione adoperata dall'art. 309 è così generica *nel corso del processo* e la gradazione fra le due sanzioni è, anche nei presupposti, così netta che l'interprete, posto al bivio fra due interpretazioni egualmente giustificate dal testo positivo, ben può scegliere quella che meglio si adegui al criterio del *subito scoglimento* del processo; e non si può dubitare che, ridotta la questione in tali termini, la scelta deve cadere sulla soluzione da me prospettata. Purtroppo l'art. 110 delle disposizioni d'attuazione, successivamente venute alla luce, e le sentenze che dichiarano chiusa l'esecuzione della prova per esaurimento di essa o per decadenza delle parti, il giudice istruttore fissa una nuova udienza di trattazione e, pone in forse la sua correttezza, perchè non sembra che al legislatore sia apparsa la possibilità di conciliare l'art. 208 con l'art. 309 nel modo da me indicato.

Cheché si pensi sulla migliore interpretazione degli artt. 208 e 309, certo si è che il Pretore di Roma si è trovato di fronte ad una situazione pratica che l'ordine positivo non pare aver considerato; perchè presupposto di fatto delle norme citate sembra che il giudice sia in grado di dirigere la udienza di assunzione della prova mentre nella specie questa situazione non si è verificata perchè il fascicolo d'ufficio era stato trasmesso all'ufficio del registro per la tassazione della sentenza parziale. *Quid juris?* La difficoltà non è poi insuperabile, ove si consiери che ben può il giudice istruttore fissare la nuova udienza, anche al di fuori dell'udienza fissata per l'assunzione della prova; nulla impediva al Pretore di fissare la nuova udienza, una volta restituito alla cancelleria il fascicolo d'ufficio, a seguito della registrazione della sentenza parziale di cui la superfluità dell'atto di citazione, intanto per far dichiarare l'estinzione del processo.

Comunque l'ordinanza, a parte la sostituzione della iniziativa di parte all'impulso di ufficio, erra allorché pronuncia la estinzione del processo, senza dichiarare la decadenza delle parti dall'assunzione del mezzo istruttorio. Ed è qui sta omissione che non ha permesso al Pretore di Roma di esautorare l'altre questioni se esse siano ammesse la decadenza dalla sanzione di un mezzo istruttorio disposto d'ufficio (in senso alternativo ANTONIOLI, Commento, I, pag. 459, e Ric. dir. process. civ., 1942, I, 173; GIUDICEANDREA, op. cit. n. 131).